

TI_GERICHTE 52.2002.229 vom 5. Juli 2002

TI Tribunale d'appello, 2002-07-05, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_52.2002.229

FR: TI_GERICHTE 52.2002.229 du 5 juillet 2002

IT: TI_GERICHTE 52.2002.229 del 5 luglio 2002

Regeste

Sentenza o decisione senza scheda

Erwägungen

E. 46

cpv. 1 PAmM) e presentato da una persona senz'altro legittimata a ricorrere (art. 43 PAmM), è ricevibile in ordine. 1.4. Come si vedrà in seguito (consid. 2.2. e 4.2.), il giudizio può essere reso sulla base degli atti, senza procedere all'assunzione dei testi notificati dall'insorgente nelle persone di sua moglie, del loro testimone di nozze _____ e di _____, custode dell'appartamento coniugale di _____, in quanto non appaiono idonei a procurare a questo Tribunale la conoscenza di ulteriori elementi di rilievo per la decisione. Ancor meno si rivela necessaria la testimonianza degli agenti di polizia, Sgt. _____ e Cpl. _____, che hanno interrogato il ricorrente il 25 gennaio 2002. Ai fini del giudizio non occorre nemmeno sentire il Dr. _____ sul fatto che, dall'ottobre 2000, _____ è affetto da una sindrome ansioso-depressiva. Il medico curante si è del resto già espresso tramite il certificato medico versato agli atti (doc. B). 2. L'insorgente rimprovera al Consiglio di Stato di aver fondato il giudizio su un accertamento inesatto dei fatti essenziali e di aver ignorato la sua richiesta di assumere diversi testi. In sostanza, egli si duole di una violazione del diritto di essere sentito. 2.1. La natura ed i limiti del diritto di essere sentito sono determinati innanzi tutto dalla normativa procedurale cantonale. Se questa risulta insufficiente, valgono le garanzie minime dedotte dall'art. 29 Cost., norma che assicura all'interessato il diritto di esprimersi su tutti i punti essenziali di un procedimento prima che sia emanata una decisione e che gli garantiscono anche il diritto di partecipare all'assunzione delle prove, di conoscere i risultati delle stesse, di determinarsi a riguardo e di avanzare offerte di prova (DTF 120 Ib 379, 118 Ia 17; STF 7 giugno 1996 in re Moretti). La procedura amministrativa cantonale è retta dal principio inquisitorio (cfr. art. 18 cpv. 1 PAmM). In virtù di questo principio l'autorità amministrativa deve accertare d'ufficio gli elementi suscettibili di determinare la decisione ed assumere di sua iniziativa le prove necessarie confrontando accuratamente i contrapposti interessi (DTF 104 Ia 212), senza essere peraltro vincolata dalle domande delle parti. In quest'ambito, all'autorità spetta la facoltà di procedere al cosiddetto apprezzamento anticipato delle prove, rinunciando a quelle offerte dalle parti la cui assunzione non condurrebbe verosimilmente ad alcun nuovo chiarimento rilevante per il giudizio (DTF 109 II 398, 106 Ia 162, 104 V 210; Rep. 1980 p. 7; Borghi, GAT, N. 364). In base alla valutazione anticipata delle prove esibite, l'autorità amministrativa può quindi rifiutarsi di assumere quelle considerate ininfluenti, ma deve darne ragione nel proprio giudizio (RDAT II-1994 N. 50, 1990 N. 43). 2.2. Nel proprio giudizio il Governo ha evaso il ricorso sulla scorta degli atti annessi all'incarto, senza assumere le testimonianze offerte dal ricorrente nelle persone di _____ e di _____

_____ . Quest'ultima aveva rilasciato il 18 marzo 2002 una dichiarazione prodotta dinanzi al Consiglio di Stato (doc. B), con cui negava di aver sposato il ricorrente per permettergli di risiedere in Svizzera e sosteneva di aver falsificato la firma dello stesso apposta al contratto stipulato avente per oggetto il versamento della somma di fr. 20'000.-. Il Consiglio di Stato ha rilevato che l'audizione della moglie dell'insorgente non appariva idonea, in quanto eccessivamente coinvolta nella vicenda. Siffatta motivazione, pertinente, basta a giustificare il rifiuto, da parte dell'Esecutivo cantonale, di procedere ad ulteriori accertamenti, ritenuto che la dichiarazione di _____ del 18 marzo 2002 appare confezionata per evidenti motivi di causa. Questo Tribunale rinuncia pertanto ad esperire un'istruttoria per le stesse ragioni.

3. 3.1. Giusta l'art. 17 cpv. 2 LDDS prima frase, lo straniero sposato con una persona in possesso del permesso di domicilio ha diritto alla proroga del permesso di dimora, fintanto che vive con il coniuge. Per analogia con quanto disposto nell'ambito dei matrimoni tra un coniuge svizzero ed uno straniero (art. 7 LDDS), questo diritto non sussiste se il matrimonio è di natura fittizia. Sapere se le nozze sono state celebrate per eludere le prescrizioni in materia di dimora e domicilio degli stranieri può essere risolto sulla base di seri indizi. E' considerato tale il fatto che nei confronti dello straniero sia stato pronunciato l'allontanamento dalla Svizzera in conseguenza del mancato rinnovo del suo permesso di dimora o della reiezione di una sua domanda di asilo. Le circostanze in cui si sono conosciuti i coniugi, la breve durata della relazione prematrimoniale nonché l'assenza o quasi di una reale comunione domestica, possono configurare ulteriori indizi atti a ritenere che gli interessati non abbiano avuto la volontà di costituire un'autentica unione coniugale. Che i coniugi abbiano convissuto durante un determinato periodo e intrattenuto relazioni intime non è decisivo per confutare l'esistenza di un matrimonio fittizio, tale comportamento potendo essere stato adottato all'unico scopo di trarre in inganno le autorità (DTF 122 II 295). Il permesso può anche essere negato in caso di abuso di diritto. L'abuso sussiste quando un diritto è invocato per realizzare degli interessi che la legge non vuole proteggere (Häfelin/Müller, Grundriss des Allgemeinen Verwaltungsrechts, 3a. ed., N. 597 segg.; Imboden/Rhinow, Schweizerische Verwaltungsrechtsprechung, 6a. ed., N. 74 e 78). Sono dati segnatamente gli estremi dell'abuso, allorquando lo straniero si richiama ad un matrimonio che sussiste solo formalmente unicamente per ottenere il rilascio o il rinnovo di un permesso di dimora (cfr. DTF 121 II 97 consid. 4).

3.2. L'art. 9 cpv. 2 lett. b LDDS dispone che il permesso di dimora può essere revocato, tra l'altro, quando non venga adempiuta una condizione imposta all'atto della sua concessione. Gli impegni assunti dallo straniero nel corso della procedura di autorizzazione e le dichiarazioni da lui fatte, segnatamente in merito allo scopo della dimora, si considerano come condizioni impostegli dall'autorità (art. 10 cpv. 3 ODDS).

4. In concreto, _____ è stato autorizzato a entrare e a soggiornare in Svizzera al fine di sposarsi e vivere successivamente insieme alla moglie.

4.1. Ferme queste premesse, interrogato il 25 gennaio 2002 dalla Polizia cantonale sul suo matrimonio contratto con _____, il ricorrente ha - tra l'altro - dichiarato: " (...) Sono rimasto circa 2 anni nel canton Turgovia presso il centro asilanti di Weinfeld. Siccome era probabile che avrei dovuto lasciare la Svizzera anche se la decisione definitiva non era ancora stata presa, ho cercato di conoscere una qualche ragazza che avrei potuto in seguito sposare e poter così rimanere in Svizzera. In questo periodo mi capitava sovente di venire in Ticino a trovare degli amici. Tramite un amico di nome _____, residente a _____, al quale avevo spiegato la mia situazione, ho conosciuto una donna della _____ di nome _____ . La stessa l'avevo però già vista alcune volte in precedenza anche se non aveva

avuto modo di parlargli. La stessa era divorziata ed aveva un figlio piccolo di nome _____ . Ci siamo incontrati nel suo appartamento di _____ e dopo aver discusso abbiamo trovato un accordo per poterci sposare. L'accordo prevedeva che io avrei dato alla _____ la somma di fr. 20'000.– (ventimila) chiaramente dopo il matrimonio. Fr. 10'000.– immediatamente dopo la cerimonia ed il resto in 13 rate da fr. 700.– mensili e 1 rata di fr. 900.–. Per meglio chiarire questo accordo ci siamo rivolti al mio amico sig. _____ che abitava a _____ il quale ha redatto un contratto. Sullo stesso vi era specificato l'accordo menzionato in precedenza circa il denaro come pure la frase che la signora _____ si impegnava a non intraprendere nessuna azione di divorzio per la durata necessaria a fare in modo che io abbia avuto di diritto il permesso di dimora in Svizzera. Abbiamo entrambi firmato questo accordo ed in data 29.07.1999 ci siamo sposati presso il Comune di _____. Dopo la cerimonia io gli ho versato fr. 10'000.– come da accordo precedente. Sono poi andato a convivere con la citata _____ nel suo appartamento di _____ in _____. Ho vissuto in questo appartamento sin verso la metà dell'anno 2000 versando regolarmente i fr. 700.– mensili pattuiti e l'ultima rata di fr. 900.–. Io dormivo sul divano in sala mentre la donna dormiva in camera da letto. Non abbiamo mai avuto delle relazioni sessuali. Come detto verso settembre 2000 ho lasciato l'appartamento di via _____ andando ad abitare da amici nel luganese. Non avevo una fissa dimora. La _____ dal giugno 2001 si è trasferita a _____ unitamente a suo figlio _____. Chiaramente io non ho mai abitato in questo appartamento. Sono stato obbligato a presentare il mio permesso di dimora al fine di cambiare il mio indirizzo che però era totalmente fittizio. (...) Attualmente non ho una fissa dimora e mi arrangio dormendo qua e là da amici miei connazionali. I miei effetti personali li tengo anch'essi dai diversi amici. Sono in contatto con la _____ infatti quando mi arriva la corrispondenza ciò avviene all'indirizzo di _____ e mi viene poi consegnata dalla stessa _____ seguito del matrimonio io ho ottenuto regolare permesso di dimora valido fino al 25.07.2002. Prendo atto che verrò denunciato al Ministero Pubblico per titolo di infrazione alla LFDDS e conseguimento fraudolento di una falsa attestazione. Verrò inoltre segnalato all'Ufficio permessi e immigrazione che potrà prendere nei miei confronti le misure amministrative che si impongono come pure la revoca del mio permesso di dimora. Tengo a precisare che i fr. 10'000.– dati alla _____ subito dopo il matrimonio, me li sono fatti prestare da amici, mentre gli altri versamenti mensili facevano parte del mio stipendio. Letto, confermo e firmo (...) ". Sempre avanti l'autorità di polizia, il medesimo giorno la moglie ha confermato le circostanze testé esposte. In sostanza, il ricorrente ha affermato di aver contratto, il 26 luglio 1999, un matrimonio prezzolato con _____ per poter risiedere regolarmente in Svizzera e di aver vissuto nell'appartamento coniugale di Lugano soltanto sin verso la metà del 2000, trasferendosi in seguito presso degli amici. 4.2. Alla luce delle dichiarazioni dell'insorgente, risulta in modo inequivocabile che _____ ha contratto matrimonio fittizio allo scopo di ottenere un permesso di soggiorno in Svizzera, eludendo in tal modo le disposizioni sulla dimora e il domicilio degli stranieri. Invano cerca ora di ritrattarle, asserendo di essere stato intimidito o fuorviato dagli agenti di polizia. Il ricorrente è persona adulta, che ha pure svolto negli anni passati, ancorché senza autorizzazione, l'attività al servizio di sicurezza presso una discoteca del Luganese (v. decreto di multa 1° giugno 2001 n. 01 893/804 della Sezione dei permessi e dell'immigrazione). Non è quindi uno sprovveduto che si lascia mettere sotto pressione, adducendo di aver avuto paura che gli agenti facessero intervenire il Procuratore pubblico al fine di trattenerlo se non ammetteva che il suo matrimonio era di comodo. In occasione

dell'interrogatorio, egli era assistito da un interprete. Ha precisato in modo estremamente chiaro e circostanziato i motivi che lo avevano portato alle nozze e alla successiva separazione dalla moglie. Successivamente ha letto il verbale, l'ha approvato e l'ha firmato. E' del resto solo dopo la revoca del suo permesso di soggiorno, che egli ha iniziato a fornire una versione dei fatti diversa, di concerto con la consorte. Prima del ricorso al Consiglio di Stato, egli non ha infatti mai minimamente eccepito la correttezza dell'interrogatorio al quale è stato sottoposto. Non gli si può pertanto credere quando pretende ora di non aver mai versato del denaro alla moglie e di non essersi mai separato dalla stessa. Tanto meno quando adduce di essere stato costretto dagli inquirenti ad ammettere fatti non corrispondenti alla realtà, segnatamente a causa del suo fragile stato psichico. Vi è un ulteriore indizio che rafforza la conclusione che il matrimonio è fittizio. I coniugi _____ si sono sposati quando l'insorgente era al beneficio dell'ammissione provvisoria in Svizzera a seguito del rifiuto da parte delle autorità federali di concedergli lo statuto di asilante. Come se non bastasse _____, cessando la comunione domestica dopo nemmeno un anno di vita coniugale priva comunque di ogni contenuto e scopo sin dall'inizio, abusa in ogni caso manifestamente del suo diritto a soggiornare in Svizzera. In questo senso, l'insorgente non potrebbe dunque nemmeno prevalersi di una vita familiare intatta e vissuta ai sensi dell'art. 8 CEDU al fine di conservare il suo permesso di soggiorno in base a questo disposto. 5. Occorre ora verificare la proporzionalità del provvedimento di revoca del permesso pronunciato dalla Sezione dei permessi e dell'immigrazione. 5.1. In materia di ritiro dei permessi accordati a stranieri, la LDDS conferisce all'autorità amministrativa un ampio margine di apprezzamento, censurabile - perlomeno da parte di questo Tribunale - soltanto quando la stessa sconfini con la propria decisione in un eccesso o in un abuso di potere (cfr. DTF 112 Ib 478). 5.2. _____ è stato autorizzato a soggiornare in Svizzera unicamente per aver sposato una cittadina straniera domiciliata nel nostro Paese. Il ricorrente, che vive stabilmente da poco meno di tre anni nel nostro Paese, è ancora giovane ed ha i suoi legami culturali e i suoi familiari in _____, dove è nato e cresciuto e risiedeva prima di giungere in Ticino per lavorare dapprima come praticante e stagionale e in seguito per vivere insieme alla moglie. Un suo rientro nel suo Paese d'origine appare pertanto esigibile. 5.3. La Sezione dei permessi e dell'immigrazione non ha pertanto disatteso le disposizioni legali invocate, revocando il permesso di soggiorno al ricorrente. Difatti, la decisione censurata non procede da un esercizio abusivo del potere di apprezzamento che la legge riserva all'autorità di polizia degli stranieri in ordine alla valutazione dell'adeguatezza della misura intrapresa. 6. Sulla scorta di quanto precede, l'insorgente non potrebbe pretendere nemmeno di ottenere il rinnovo del permesso di dimora alla sua scadenza. 7. Stando così le cose, il ricorso va respinto. La tassa di giustizia e le spese seguono la soccombenza (art. 28 PAmM). Per questi motivi, visti gli art. 1, 4, 9, 12, 17 cpv. 2 LDDS; 8 ODDS; 8 CEDU; 100 cpv. 1 lett. b n. 3, 101 lett. d OG; 10 lett. a LALPS; 3, 18, 28, 43, 46, 60, 61 PAmM; dichiara e pronuncia: 1. Il ricorso è respinto. §. Di conseguenza, _____ (1° aprile 1969), cittadino _____ (_____), è tenuto a lasciare il territorio cantonale entro il 15 settembre 2002 notificandone la partenza al competente ufficio regionale degli stranieri. 2. La tassa di giustizia e le spese, di complessivi fr. 1'500.-, sono a carico del ricorrente. 3. Contro la presente decisione è dato ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale a Losanna nel termine di 30 giorni dall'intimazione. 4. Intimazione a: Per il Tribunale cantonale amministrativo Il presidente

Il segretario

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.